

Elio Tavilla

Ordine biologico e ordine morale. Appunti sulla riflessione criminologica italiana in tema di pena di morte (sec. XIX)

La storiografia giuridica, quando ha rivolto la sua attenzione al tema della pena di morte in età moderna e contemporanea, si è trovata, comprensibilmente, a concentrarsi sulla dottrina abolizionista¹.

Tale dottrina trova le sue scaturigini nel *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria e, dopo l'apparente eclissi dell'età napoleonica e della Restaurazione, vede la sua più compiuta espressione nella scienza penalistica italiana dei decenni '60-'80 dell'Ottocento, sino all'esito del codice penale unitario nazionale del 1889². Tra gli esponenti del fronte abolizionista svettano i nomi di Francesco Carrara (il maestro della giuspenalistica classica italiana nonché direttore della collana *Biblioteca dell'Abolizionista*)³, Pasquale Stanislao Mancini (il campione dell'impegno parlamentare su tale versante)⁴, Pietro Ellero (il fondatore del *Giornale per l'abolizione della pena di morte*)⁵ e Luigi Lucchini (il direttore della *Rivista penale*)⁶.

¹ Esempi recenti in tal senso, E. Dezza, *Il problema della pena di morte*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice, *Diritto*, Roma 2012, pp. 223 ss.; E. Tavilla, *Gli avvocati italiani e l'abolizione della pena di morte*, in S. Borsacchi-G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014, pp. 503 ss.

² M. Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, in S. Vinciguerra (cur.), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Padova 1993, pp. 579 ss.

³ E. Palombi (cur.), *Contro la pena di morte. Scritti di Francesco Carrara*, Milano 2001. Cfr. M. Montorzi, *Francesco Carrara (1805-1888)*, in S. Borsacchi-G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna 2011, pp. 475 ss.; G. De Francesco, *Francesco Carrara*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 357 ss.; F. Colao, *Carrara, Francesco*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.) *Dizionario Biografico di Giuristi Italiani*, Bologna 2013, I, pp. 463-467; E. Tavilla, *Gli avvocati italiani e l'abolizione della pena di morte*, cit., pp. 508-514 e 524-525.

⁴ Cfr. Pasquale Stanislao Mancini. *L'uomo, lo studioso, il politico*, a cura di O. Zecchino, Napoli 1991; F. Mele, *Un codice unico per un'Italia nuova. Il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Mancini*, Roma 2002; L. Nuzzo, *Pasquale Stanislao Mancini*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 307 ss.; C. Storti, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico di Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1244-1248.

⁵ C. Vano, *Ellero, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 42, Roma 1993, pp. 512-520; E. D'Amico, *Ellero Pietro*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico di Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 792-794. Sul *Giornale per l'abolizione della pena di morte*, E. D'Amico, *L'educazione giuridica e battaglia abolizionista nel "Giornale per l'abolizione della pena di morte"*, in M.G. di Renzo Villata, *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, pp. 577 ss.; E. Spagnesi, *La santa bandiera abolizionista. La battaglia contro la pena di morte da Cesare Beccaria a Giuseppe Zanardelli*, in A. Casetta (cur.), *Pietro Ellero. Un grande pordenonese nella cultura giuridica sociale e politica dell'Ottocento*, Pordenone 2007, pp. 35 ss.; A. Torini, *Gli albori della campagna abolizionista: il "Giornale per l'abolizione della pena di morte" e il dibattito sulla riforma penale di fine Ottocento*, in "Historia et ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna" [www.historiaetius.eu], 7 (2015), paper 9.

⁶ M.N. Miletta, *Lucchini, Luigi*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico di Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1207-1211; C. Latini, *Luigi Lucchini*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 362 ss. Sulla Rivista, M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La "Rivista penale" di*

Meno battuta, invece, è la strada percorsa dagli antiabolizionisti, cioè dei fautori della pena di morte, i quali, proprio negli anni più vivi del dibattito parlamentare (1865-1889), si incarnarono nei primi esponenti delle nascenti discipline dell'antropologia criminale, della criminologia e della sociologia giuridica – insomma la Scuola positiva⁷: riferimento obbligato ai nomi di Cesare Lombroso⁸, Raffaele Garofalo⁹, Enrico Ferri¹⁰ (il “triumvirato lombrosiano”, come lo ha definito Daniel Pick¹¹).

Non ripercorrerò qui le vicende relative al doppio regime instauratosi nel nuovo Regno a causa della tradizione abolizionista della Toscana né al conseguente ritardo

Luigi Lucchini (1874-1900), in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, II, pp. 903 ss.

⁷ Sulla Scuola positiva, C.F. Grosso, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in L. Violante (cur.), *Storia d'Italia. Annali*, 12, *La criminalità*, Torino 1997, pp. 15-17; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., I, pp. 547-567; F. Colao, *Le ideologie penalistiche fra Otto e Novecento*, in A. Mazzacane (cur.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli 1986, pp. 107 ss.; Ead., *Il delitto politico tra Otto e Novecento. Da “delitto fittizio” a “nemico dello Stato”*, Milano 1986, pp. 89-114; Ead., *Le scuole penalistiche*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 350-352.

⁸ L. Bulferetti, *Cesare Lombroso*, Torino 1975; R. Villa, *Il deviante e i suoi segni: Lombroso e la nascita dell'antropologia criminale*, Milano 1985; P. Baima Bollone, *Cesare Lombroso, ovvero Il principio di irresponsabilità*, Torino 1992; Id., *Cesare Lombroso e la scoperta dell'uomo delinquente*, Torino 2009; M. Gibson, *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*, trad. it., Milano 2004; D. Velo Dalbrenta, *La scienza inquieta. Saggio sull'Antropologia criminale di Cesare Lombroso*, Padova 2004; Id., *Lombroso, Cesare Ezechia Marco*, in *Dizionario Biografico di Giuristi Italiani*, cit., II, pp. 1189-1192; G. Armocida, *Lombroso, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 65 (2005), pp. 548-553; L. Picotti-F. Zanuso (curr.), *L'antropologia criminale di Cesare Lombroso: dall'Ottocento al dibattito filosofico-penale italiano*, Napoli 2011; E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano 2012; P. Marchetti, *Cesare Lombroso e l'«Archivio di psichiatria»*, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.), *Un tribunale per le scienze criminali. La ‘cultura’ delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata 2012, pp. 69 ss.; Id., *Cesare Lombroso*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 366 ss.

⁹ P. Camponeschi, *Garofalo, Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 52 (1999), pp. 366-368; F. Venturini, *Raffaele Garofalo magistrato: un conservatore dalla “scuola positiva” al fascismo*, in “Le Carte e la Storia”, 16.2 (2010), pp. 164 ss.; M.N. Miletti, *Garofalo, Raffaele*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti (curr.), *Dizionario Biografico di Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 947-951.

¹⁰ G. Sircana, *Ferri, Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 47 (1997), pp. 139-145; E.R. Papa, *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in L. Cavazzuoli-C.G. Lacaia (curr.), *Riforme e istituzioni tra Otto e Novecento*, Manduria-Roma-Bari 2002, pp. 151 ss.; R. Bisi, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano 2004; J.-L. Halpérin, *Ferri Enrico*, in O. Cayala e J.-L. Halpérin (dirr.), *Dictionnaire des grandes œuvres juridiques*, Paris 2008, pp. 181 ss.; E. D'Amico, *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, pp. 265 ss.; L. Sigismondi, *La «funzione pratica della della giustizia punitiva». Le prolusioni romane di Enrico Ferri*, in “Historia et ius” [www.historiaetius.eu], 4 (2013), paper 11; M. Stronati, «Un'oncia di pratica»: Enrico Ferri e gli «esordi» della rivista “La Scuola Positiva”, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.), *Un tribunale per le scienze criminali*, cit., pp. 97 ss.; Ead., *Enrico Ferri*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 371 ss.; F. Colao, *Ferri, Enrico*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti (curr.), *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., I, pp. 849-852; Ead., «Un fatale andare». Enrico Ferri dal socialismo all'«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva, in I. Birocchi-L. Loschiavo (cur.), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 129 ss.

¹¹ D. Pick, *Faces of degeneration. A European disorder, c.1848-c.1918*, Cambridge 1989, p. 130.

nell'unificazione giuridica penale, dovuta alla divergenza tra Destra e Sinistra storica proprio sul mantenimento o meno della massima sanzione¹². Qui basti ricordare che nel 1876 si registra una svolta decisiva: l'avvento della Sinistra al governo e di Mancini alla guida del Ministero della Giustizia, nonché, a causa dell'ostinato rifiuto del Senato di condividere l'orientamento abolizionista ormai maggioritario nella Camera dei deputati, l'intervenuto tacito accordo con il sovrano per una moratoria delle esecuzioni capitali¹³.

Proprio nel 1876 esce la prima edizione di un testo fondamentale per l'antropologia criminale (e non soltanto): *L'uomo delinquente* di Cesare Lombroso¹⁴. Il medico veronese è il primo esponente della costituenda Scuola positiva ad argomentare tesi a sostegno di quella "estrema selezione, dolorosa ma certa"¹⁵, della pena di morte, alla luce di rilievi coerenti con la recezione delle teorie evoluzionistiche e "adattative" di Charles Darwin e di Herbert Spencer: "La pena di morte è scritta, pur troppo, nel libro della natura ed anche in quello della storia", scrive Lombroso¹⁶. E aggiunge, rivolgendosi alle anime candide degli abolizionisti:

Dire che quella pena vada contro alle leggi della natura è fingere di ignorare che essa è scritta a caratteri troppo chiari nel suo libro, sapendosi anzi che nella lotta per l'esistenza, seguita da immani ecatombe, basasi tutto il progresso del mondo organico e quindi del nostro¹⁷.

Eppure Lombroso ritiene ragionevole prendere atto del contesto italiano contemporaneo, dove affiora "il delicato sentimento che la vuole abolita"¹⁸, e propone

¹² Si può rinviare a Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, cit., in particolare alle pp. 611 ss.; G. Tessitore, *Fascismo e pena di morte. Consenso e informazione*, Milano 2000, pp. 75-88; F. Mele, *Un codice unico per un'Italia nuova. Il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Mancini*, Roma 2002, pp. 28 ss.; I. Mereu, *La morte come pena*, III ed., Roma 2007, pp. 133 ss.; A. Santangelo Cordani, *Alla vigilia del Codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Milano 2008, pp. 219 ss.; E. Tavilla, *Guerra contro il crimine. Pena di morte e abolizionismo nella cultura giuridica italiana*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino 2012, in particolare pp. 155 ss.

¹³ Da Passano, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, cit., pp. 632-633 e nt. 197; G. Tessitore, *Fascismo e pena di morte*, cit., p. 86.

¹⁴ C. Lombroso, *L'uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*, Hoepli, Milano 1876. Una seconda edizione accresciuta viene pubblicata a Torino nel 1878 dai Fratelli Bocca, che editeranno anche le successive edizioni: la terza, «completamente rifatta», è del 1884; la quarta, con altre parti aggiunte, del 1889; infine, nel 1897, viene licenziata la quinta e ultima edizione in 4 tomi. Si veda la *Presentazione* di A. Torno a C. Lombroso, *L'uomo delinquente. Quinta edizione-1897*, Milano 2013, pp. IX ss., in particolare alle pp. XI-XVII. Da questa riedizione moderna sono tratte le citazioni utilizzate nel presente saggio.

¹⁵ Lombroso, *L'uomo delinquente*, cit., p. 1835.

¹⁶ Ibid. Lombroso tornerà a ribadire il suo favore alla pena capitale in *Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo*, Torino 1879, pp. 28 ss. e 79 ss.; *Misdea e la nuova scuola penale*, Torino 1884, pp. 102 ss.; *Troppo presto*, in C. Lombroso-A. Berenini-V. Rossi, *Appunti al nuovo progetto di codice penale*, Torino 1888, pp. 11 ss.

¹⁷ Ivi, p. 1837.

¹⁸ Ivi, p. 1836. E a proposito di "delicato sentimento", poco più avanti: "Oh! che non ci sentiamo commossi quando col diritto di leva condanniamo anticipatamente a morire precocemente migliaia di onesti sui campi di battaglia, spesso per un capriccio dinastico o per preteso amor proprio nazionale; e dobbiamo davvero sentirci sdilinquare quando si tratta di sopprimere poche individualità disoneste,

pertanto di mantenere la pena capitale solo per criminali più pericolosi e, soprattutto, per i recidivi, cioè per coloro che abbiano dimostrato sicura propensione al crimine efferato¹⁹. In tal modo egli credeva poter giustificare l'irreparabilità della massima sanzione²⁰, in quanto la recidiva avrebbe certificato la natura dei "rei-nati"²¹ o "criminali nati"²², quei "delinquenti-nati, nati pel male", secondo una delle sue più celebri formule²³, irredimibili quanto irreparabile sarebbe stata la pena.

Sotto questo profilo, i giuristi avrebbero secondo Lombroso una responsabilità grave. A loro, infatti, viene non soltanto addebitata una generale sottovalutazione del fenomeno criminoso – che al medico veronese sembra essere tipico di certi ambienti intellettuali del tempo –, ma persino il clima di sostanziale impunità di cui godrebbero i criminali. Si spiegano in tal modo le stoccate contro gli avvocati, che attraverso le armi dell'oratoria suggestiva o le tecniche misteriche della procedura, incasserebbero ricche parcelle provenienti dai delitti commessi dagli imputati che difendono: "come i vermi dell'*humus*, fan passare ... nel proprio terreno l'oro che i criminali rubano agli onesti"²⁴. Le udienze penali sarebbero ormai, a dire di Lombroso, veri e propri luoghi di insano svago, "a cui accorrono avidamente curiosi tutti i peggiori criminali che vi trovano il migliore dei loro passatempi"²⁵. I processi, le cui spese vanno a carico "del bilancio dell'onesto" e "a servizio del disonesto", sono l'arena in cui "una falsa pietà trova sempre una certa quantità d'attenuanti e di scusanti"²⁶. Per non parlare della corsa a ostacoli della procedura – "i ricorsi, i controlli, gli appelli e i contrappelli"²⁷ –, nonché di "un altro provento diretto dei deputati avvocati", vale a dire "le grazie e gli indulti"²⁸: "sicché bisogna sia ben povero e ben inetto", conclude Lombroso, "quel reo che sconta interamente una pena ben meritata"²⁹.

Tali passaggi trovano eco e obiettivi ancor più mirati nel padre fondatore della disciplina criminologica, Raffaele Garofalo, e nella sua opera più importante, *Criminologia*, apparsa, com'è noto, in prima edizione nel 1885, e quindi riedita con significativi aggiornamenti nel 1891. Anche il magistrato Garofalo riserva accenti sprezzanti ai giuristi, ma, a differenza dell'autore dell'*Uomo delinquente*, le critiche sono più argomentate e hanno come obiettivo esplicito la scienza penalistica al tempo

cento volte più pericolose e fatali di un nemico straniero, in cui una palla ignota può colpire un Darwin, un Gladstone?" (ivi, pp. 1836-1837).

¹⁹ *Ibid.*: "a noi basti che essa resti sospesa come spada di Damocle sul capo dei più terribili malfattori, quando condannati a vita, abbiano attentato più volte alla vita degli onesti, e peggio se spentalà". Il passo è funzionale alla critica 'amichevole' fatta a Enrico Ferri: si veda *infra*, nt. 82.

²⁰ *Ibid.*: "con che si toglie anche quell'ultima obbiezione tanto palleggiata, e in fondo giustissima, della irreparabilità della pena".

²¹ Ivi, pp. 334-335.

²² Ivi, pp. 1848-1849

²³ Lombroso, *Troppo presto*, cit., p. 23. Cfr. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze*, cit., p. 136.

²⁴ Lombroso, *L'uomo delinquente*, cit., p. 1870.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ivi, p. 1871.

²⁹ *Ibid.*

dominante, la cosiddetta Scuola classica, a cui viene riconosciuto un ruolo determinante nella confezione del nuovo codice penale.

Ai giuristi della Scuola classica vengono rimproverati, nell'ordine:

- a) una colpevole astrattezza;
- b) il rifiuto a recepire il contributo di altre scienze, come quelle definite "sperimentali";
- c) il rigetto di strumenti sanzionatori perentori (come la pena di morte, vedremo) che potrebbero arginare la criminalità;
- d) l'uso dell'interpretazione normativa e degli strumenti processuali ai soli fini di alleggerire la posizione degli indagati;
- e) l'omologazione culturale dei giudici, indifferentemente civilisti e penalisti, con una spiccata formazione di stampo romanistico: "... tutta la loro scienza, indispensabile per ben giudicare in materia civile, è già oggi, in gran parte, inutile in quel ramo affatto diverso che è la giustizia penale"³⁰.

In piena coerenza con tali rilievi, Garofalo ritiene di poter intitolare il primo paragrafo del capitolo dedicato al "delitto naturale" nel seguente modo: "La parola delitto non appartiene ai giuristi"³¹. E più avanti, con toni ultimativi: "Che cos'è la criminalità pel giurista? Nulla. Egli non conosce questa parola. Egli non si occupa del fenomeno sociale né delle sue cause naturali..."³². Per i giuristi della Scuola classica il delitto non è che una "infrazione giuridica"³³, ciò che per Garofalo appare una inaccettabile astrazione.

È proprio nella definizione di delitto data dal giurista napoletano in alternativa, direi anzi in contrapposizione alla Scuola classica, che è possibile individuare l'architrave della sua netta presa di posizione antiabolizionista. Il delitto naturale, infatti, viene descritto come "una lesione di *quella parte del senso morale* che consiste nei *sentimenti altruistici fondamentali* (pietà e probità)"³⁴; quel "senso morale" va calcolato, per così dire, sul valore medio riscontrabile nelle "razze umane superiori"³⁵; quella certa quantità di senso morale è considerata da Garofalo "necessaria per l'*adattamento alla società*"³⁶. La variante 'spenseriana' tracciata da Garofalo sulla scorta del primo varco più genuinamente darwiniano aperto da Lombroso, porta a individuare nel delitto un segno inequivocabile, oggettivamente valutato sulla base dei rilievi delle

³⁰ R. Garofalo, *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, I ed., Torino 1885, p. 352. Poco prima era stato scritto, parlando dei giudici: "La base del loro sapere, il segno della loro coltura è per loro il diritto civile: il loro più bel vanto è il meritare il nome di *romanisti*". E subito dopo: "Ed essa [*scilicet*: la loro scienza] diventerà tanto più estranea e superflua quando si compirà la trasformazione da noi invocata della scienza penale. Il Codice penale dell'avvenire richiederà negli uomini chiamati ad applicarlo un corredo di cognizioni ben diverse dalle Pandette e dalle Istituzioni di Giustiniano, le quali non serviranno che a fornire il lusso della erudizione classica. Ciò che i giudici dovranno conoscere profondamente saranno i caratteri psicologici ed antropologici che distinguono l'una dall'altra classe di delinquenti. Essi dovranno essere versati, inoltre, nelle statistiche criminali e nelle discipline carcerarie" (*ibid.*).

³¹ *Ivi*, p. 3.

³² *Ivi*, p. 206.

³³ *Ivi*, p. 210.

³⁴ *Ivi*, p. 30. In questa come nelle citazioni successive, i corsivi sono quelli dell'edizione originale.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

scienze empiriche: “Delitto importa mancanza di adattamento all’intera vita sociale”³⁷.

Ora, così come nel mondo naturale il mancato adeguamento di intere specie alle condizioni di vita del pianeta portano fatalmente alla loro estinzione, analogamente il mancato adattamento di singoli individui alle condizioni della vita associata sta alla base della necessità di ‘eliminare’ il gravemente ‘disadatto’; il delitto, appunto, è l’evidenza empirica del mancato adattamento del singolo.

Esiste quindi un ordine biologico e un ordine morale:

È un principio biologico che l’individuo scompaia quando le sue imperfezioni gli impediscono di sopportare l’azione dell’ambiente. La differenza fra l’ordine biologico e l’ordine morale è che la selezione nel primo ha luogo spontaneamente con la morte degli individui disadatti, mentre nel secondo caso l’individuo, essendo fisicamente atto alla vita, e non potendo vivere fuori dell’ambiente sociale a cui pure esso non è adatto, la selezione deve aver luogo *artificialmente*, cioè per opera del potere sociale che operi ciò che nell’ordine biologico è operato nella natura³⁸.

Quale mezzo più efficace – e definitivo – della pena capitale per ottenere la selezione “artificiale”, cioè l’eliminazione del criminale irrecuperabile? “*Non vi ha ... altro mezzo assoluto, completo di eliminazione che la morte*”³⁹.

La tematizzazione del senso morale comune consente a Garofalo di contestare alla radice l’idea diffusa che la pena debba consistere in una “espiazione morale”. Tale concezione si fonda su un falso presupposto, argomenta il magistrato napoletano, quello secondo il quale la moralità del criminale sia analoga a quella normale – cioè ‘media’ nel senso che abbiamo visto – in relazione al suo contesto sociale; ciò che appunto viene individuato come contraddizione, proprio perché il colpevole, commettendo il delitto, ha dimostrato di esser privo di una moralità normale, dalla quale attendersi, auspicabilmente, un processo d’emenda mediante l’espiazione penale.

Ma Garofalo contrasta anche l’alternativa tradizionale alla pena come espiazione, vale a dire la vendetta. Se è vero che la pena, come Garofalo sostiene, è il risultato della reazione sociale, quest’ultima non può consistere nell’odio nei confronti del colpevole (da cui la reazione vendicativa), ma piuttosto “nella *ripugnanza* contro il malfattore per la sua anormalità, cioè pel difetto che è in lui della moralità più comune e necessaria”⁴⁰. A fronte di tale “ripugnanza”, “il vero appagamento della società avrebbe luogo nella espulsione del delinquente”⁴¹. “La ragione del punire è, in una parola, l’*intolleranza del delitto*, la quale traducesi in uno sforzo continuo per tentare di sopprimerlo”⁴². E ancora: “È giusto che la società si conservi mercé la esclusione dei disadatti alla convivenza. È dunque giusto che essa elimini i delinquenti”⁴³.

E torniamo al punto focale: la morte come pena “è richiesta solo perché essa è l’*unico mezzo* di eliminazione completa, assoluta, irrevocabile”⁴⁴. E pertanto, “Il

³⁷ Ivi, p. 68.

³⁸ Ivi, p. 67.

³⁹ Ivi, p. 45.

⁴⁰ Ivi, p. 62.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ivi, p. 68.

⁴³ Ivi, p. 258.

⁴⁴ Ivi, p. 63.

patimento non è dunque il *fine* della reazione voluta dal sentimento popolare, ma per la natura delle cose, va sempre congiunto al vero fine, l'*eliminazione dall'ambiente dell'individuo ad esso non adatto*⁴⁵.

Anche la funzione intimidatrice e preventiva della pena (la contropinta psicologica di Romagnosi e di Feuerbach⁴⁶) viene rigettata:

Se il delitto è ... un'azione rivelatrice del difetto di adattamento, la reazione logica della società dovrà consistere nel riparare a tale difetto. Dunque nessuno studio rivolto alla ricerca della pena atta all'intimidazione. Questa si produce pel proprio effetto della minaccia di eliminazione, poiché vi è sempre insito un male. Ciò è evidente per la forma di eliminazione *assoluta*, la morte⁴⁷.

Si aggiunga che gli effetti dei mezzi eliminativi saranno apprezzabili, oltre che sul breve periodo, anche a lungo termine. Il miglioramento della razza, da mero processo naturale di adattamento all'ambiente, diventa programma di politica criminale: "La soppressione degli elementi più disadatti produce dal punto di vista psichico un miglioramento della razza, in quanto nascerà un numero sempre minore di persone proclivi alla delinquenza"⁴⁸.

Qui è evidente la recezione della dottrina della "delinquenza atavica" elaborata da Cesare Lombroso⁴⁹, nonché della teoria della cosiddetta "eredità psicologica"⁵⁰, che si poneva in contrapposizione con gli esponenti della cosiddetta "scuola correzionalista"⁵¹, i quali, postulando "che il carattere fondamentale sia sempre modificabile per educazione"⁵², elevavano la "emenda morale" a obiettivo primario del sistema penale.

La critica al principio della responsabilità individuale, condivisa da tutta la Scuola positiva ma che nell'impianto criminologico di Garofalo assume tratti di estrema rigidità, giunge al punto da includere i malati di mente nella platea degli "eliminabili": "L'applicabilità della stessa pena di morte non è per noi pregiudicata, in massima, dalla esistenza di una anomalia psichica. [...] La eliminazione de' pazzi deve aver luogo con

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Cfr. G. Guarneri, *Le concezioni penalistiche di Giandomenico Romagnosi e di Paolo Anselmo Feuerbach*, in "La Giustizia Penale", serie V, 8.3-5 (1942), pp. 78 ss.

⁴⁷ Garofalo, *Criminologia*, cit., p. 76.

⁴⁸ *Ivi*, p. 78. Si veda anche quanto lo stesso Lombroso scrive a proposito del c.d. "atavismo" (pp. 222, 409-416, 586-587, 744-748, 879-883, 1753 ss., 1907-1910), oppure dei fattori ereditari (pp. 930-932, 976-978, pp. 1436 ss., 1536-1537, 1907-1910), o ancora, dell'influenza della razza (pp. 1272 ss., 1539-1540, 1564-1567, 1689-1690)

⁴⁹ Lombroso, *L'uomo delinquente*, cit., pp. 1296 ss.

⁵⁰ Elaborata da T.A. Ribot, *L'hérédité psychologique*, Paris 1871, autore e opera ricordati da Garofalo, *Criminologia*, cit., pp. 78-79.

⁵¹ Ai "correzionalisti" si era contrapposto, ma su premesse affatto differenti, pure Francesco Carrara, polemizzando apertamente con Karl Roeder, il quale aveva sostenuto le sue tesi anche sulla "Rivista penale" di Luigi Lucchini (K. Roeder, *Sul fondamento e sullo scopo della pena in riguardo alla teoria dell'emenda*, in "Rivista penale", 2 [1875], pp. 273 ss.; *Id.*, *Ancora una parola a difesa dell'emenda*, *ivi*, 7 [1877], pp. 113 ss.). I termini essenziali della contesa sono richiamati da Santangelo Cordani, *Alla vigilia del codice Zanardelli*, cit., pp. 210-213.

⁵² Garofalo, *Criminologia*, cit., p. 138.

gli stessi criterii generali che dominano questa materia”⁵³. Conclusioni analoghe per i minori delinquenti.

Inoltre, in tale contesto argomentativo, assume il valore probante della temibilità del delinquente non soltanto il delitto (naturale) compiuto, ma anche anche il tentativo⁵⁴. *A maiori* il discorso vale per la recidiva, che, come condiviso dallo stesso Lombroso⁵⁵, si configura come determinante per l’individuazione dell’irredimibile propensione al crimine del “disadatto” e per la conseguente inflizione della pena di morte. Persino l’irrevocabilità della pena capitale, uno dei punti di forza del ragionamento degli abolizionisti, appare a Garofalo, al contrario, un elemento di pregio: “La reazione comincia e finisce in un punto, senza lasciare aperto l’uscio della falsa pietà”⁵⁶.

La “falsa pietà”: su che basi Garofalo giudica fasullo un sentimento che lo stesso Lombroso aveva creduto di dover “prendere sul serio”? Ebbene, l’autore di *Criminologia*, in coerenza con i suoi strumenti empirici, ritiene che sia possibile individuare la proiezione effettiva di quel sentimento e di misurarne, per così dire, la consistenza. Occorre cioè, interrogarsi “[s]e, *nel grado presente di evoluzione del sentimento*, l’uccisione del delinquente offenda la pietà come il delitto che ha provocato la condanna”⁵⁷. La risposta è negativa, benché “condizionata”, sulla scorta del ricorso ad elementi tratti dalle statistiche di Paesi europei e da altre evidenze analoghe: in ispecie si ricorda come in Italia e in Francia le giurie popolari, per le quali Garofalo peraltro non ha alcuna simpatia, condannano a morte assai di frequente; come in Inghilterra l’opinione pubblica sia senz’altro favorevole alla pena di morte; come in Belgio e in Svizzera si siano registrate iniziative di raccolte firme per revocare la grazia, e così via⁵⁸. Sono dati che inducono Garofalo ad affermare che “la coscienza morale pubblica *contemporanea* non è punto offesa dalla morte violenta di *alcuni* delinquenti, ma è offesa da quella di *alcuni altri*”⁵⁹, cioè che il senso morale comune del suo tempo non avverte ripugnanza per la eliminazione fisica dei criminali, purché, naturalmente, si tratti di autori pericolosi che abbiano dato prova della loro irredimibilità compiendo gravi delitti.

E infine, appunto, quali sono i crimini per i quali Garofalo propugna la comminazione della pena di morte? Il delitto capitale per eccellenza resta l’omicidio, qualificato nei seguenti modi:

- a) qualsiasi omicidio volontario, non commesso per “vendicare una ingiuria immeritata od una ingiustizia *fattagli subire in qualsiasi tempo* dall’offeso, ovvero *fatta a qualsiasi persona nell’istante che precedè il delitto*”⁶⁰;

⁵³ Ivi, p. 230

⁵⁴ Sulla tendenza degli esponenti della Scuola positiva a qualificare il tentativo in termini fortemente soggettivi, in relazione cioè alla pericolosità dell’agente, si veda R. Isotton, “*Crimen in itinere*”. *Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli 2006, pp. 436-437.

⁵⁵ Lombroso, *L’uomo delinquente*, cit., p. 1836.

⁵⁶ Garofalo, *Criminologia*, cit., p. 46.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ivi, pp. 46-47.

⁵⁹ Ivi, p. 46.

⁶⁰ Ivi, p. 447.

- b) l'omicidio reiterato, cioè "commesso a più riprese"⁶¹;
- c) la "strage di più persone (esclusi i casi di rissa e difesa)", a cui sono parificati "incendio, inondazione, esplosione od altri mezzi di distruzione, tendenti allo scopo di uccidere altre persone oltre il provocatore dell'agente"⁶²;
- d) a ciò si aggiungano, anche quando non produttivi della morte della vittima, le violenze che comportino "strazi prolungati ed atroci"⁶³.

Nessuna eccezione, come abbiamo già ricordato, Garofalo ammette in caso di "imbecillità morale, pazzia morale, od arresto di sviluppo psichico"⁶⁴.

Va da sé che Garofalo veda come fumo negli occhi l'impostazione di fondo del codice penale unitario in via di ultimazione. In particolare, Garofalo si scaglia, oltre che contro l'abolizione della pena di morte, anche contro la pena "temporanea, prestabilita, predeterminata in giorni, in mesi, in anni", ciò che egli considera un "modo di repressione vano, irrazionale e ... dannoso alla società" quando posto a contrasto dei cosiddetti "delitti naturali"⁶⁵. "Sarà così arrestata", puntualizza Garofalo citando espressamente Darwin, "quella selezione artificiale che con opera secolare, lenta, continua epurava la razza"⁶⁶.

Su questo versante, Garofalo individua in Luigi Lucchini e nella sua *Rivista penale* uno degli obiettivi prediletti di scontro. A Lucchini – il quale peraltro aveva definito la teoria dell'eliminazione una "inconsulta aberrazione"⁶⁷ – Garofalo contesta soprattutto il "principio che i diritti sono intangibile pertinenza dell'individuo, e quindi la temporaneità della pena è una delle condizioni essenziali della sua legittimità"⁶⁸. Al contrario, secondo l'autore di *Criminologia*, il diritto dell'individuo "può e deve essere violato"⁶⁹ nel momento in cui esso è oggetto della reazione sociale del delitto.

Chiudiamo questa sommaria rassegna evocando infine il terzo pilastro della Scuola positiva, Enrico Ferri. Non possiamo certo dire che nella sua *Sociologia criminale*, apparsa nel 1892 come terza edizione completamente rifatta dei *Nuovi orizzonti del diritto e della procedura criminale*, quando cioè il codice Zanardelli era ormai in vigore e gli anti-abolizionisti erano stati (almeno provvisoriamente) sconfitti, Ferri dedichi ampio o insistito spazio alla pena di morte. Quello che però risalta è l'ambiguità della

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ivi, p. 448.

⁶⁵ Ivi, p. 159.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Lo ricorda lo stesso Garofalo, p. 157. Il riferimento è a L. Lucchini, *Sull'antico progetto del nuovo Codice penale italiano. Considerazioni generali*, in "Rivista Penale", 15 (1881), p. 466: "... questo sistema di terrore e strage, che pur ebbe i suoi fasti nella storia, si dimostrò coi fatti che non approda ai fini del magistero penale: tant'è vero che lo spregio del diritto (e tale l'inconsulta aberrazione) si ritorce sempre a danno e rovina della società. Ormai già l'esperienza è venuta spiegando che neppur le pene capitali e perpetue comminate a' più gravi e atroci misfatti valgono a frenarne o menomarne la perpetrazione; e però esse si riducono ad essere nient'altro che uno de' maggiori ostacoli al progresso delle istituzioni repressive". Il passo di Lucchini è ricordato da Sbriccoli, *Il diritto penale liberale*, cit., p. 949. Sull'aperta ostilità, dopo una prima breve apertura di credito, nutrita da Luigi Lucchini nei confronti della Scuola positiva, si veda ancora Sbriccoli, *Il diritto penale liberale*, cit., pp. 954 ss.

⁶⁸ Garofalo, *Criminologia*, p. 157.

⁶⁹ *Ibid.*

posizione del giurista mantovano sulla delicata questione.

È vero che nella sua *Sociologia* si trova la contestazione dell'efficacia deterrente della pena di morte, perché gli uomini – si sostiene sulla scia di Montesquieu e Beccaria – finiscono per assuefarsi all'orrore delle esecuzioni⁷⁰; così come è vero anche che i dati offerti dalla statistica giudiziaria, che documenterebbero una diminuzione dei delitti (e in particolare degli omicidi) in concomitanza con il decrescere delle esecuzioni, sono letti da Ferri come una dimostrazione dell'inesistenza di un rapporto tra intimidazione e criminalità⁷¹ (anche se Garofalo darà a questi stessi dati un'interpretazione ben diversa⁷²). La pena di morte, insomma, secondo Ferri avrebbe ormai le sembianze di uno “spaventapasseri”⁷³, che fa paura solo di primo acchito, per poi diventare ben presto una “arrugginita arma da parata”⁷⁴. Allo stesso modo Ferri non condivide il pessimismo espresso da Garofalo sui paventati effetti sulla criminalità legati all'opzione abolizionista del codice Zanardelli⁷⁵: ci vuole ben altro che un articolo di legge, riflette Ferri, per incutere timore a un delinquente, specialmente in Italia, dove l'opinione pubblica ha ormai introiettato la lunga prassi di mancata esecuzione delle condanne capitali⁷⁶.

Sembrirebbe quindi quanto meno dubitativa la posizione di Ferri sulla bontà, per così dire, della pena capitale. Del resto, nella stessa *Sociologia* ferriana troviamo l'affermazione di principio secondo la quale si sostiene che, oltre ad essere giuridicamente legittima sul piano della difesa sociale, “[s]arebbe ... conforme ... la selezione artificiale, che la società venisse facendo al proprio seno, coll'estirpare gli elementi nocivi alla propria esistenza, gli individui antisociali, non assimilabili, deleterii”⁷⁷.

Ma il paradosso è dietro l'angolo. Ferri avverte che la pena di morte produrrebbe l'efficacia attesa solo se applicata “seriamente”. Sulla base di calcoli approssimativi, viene evocato il numero impressionante di esecuzioni compiute nel medioevo e in età moderna⁷⁸, ritenute, quelle sì, “applicazioni serie della pena di morte”, a cui viene

⁷⁰ E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino 1882, pp. 307-308.

⁷¹ Ivi, pp. 279-280.

⁷² Garofalo, *Criminologia*, cit., p. 386-387.

⁷³ Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 729: “La pena di morte, così com'è ora, fa l'effetto di quei fantocci messi nei campi seminati per spaventare gli uccelli”. I passi in cui Ferri parla della pena capitale sono ricordati da Bisi, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, cit., pp. 106-107.

⁷⁴ Ivi, p. 731.

⁷⁵ Ivi, pp. 729-730: “È appunto per ciò che io non credo fondato il timore del Garofalo e di altri che la notizia dell'abolizione legale possa produrre effetti perniciosi sul nostro popolo immaginoso ed ignorante, poiché sarà pur sempre vero che questo popolo bada non già alle formule legislative, ma alle applicazioni pratiche e quotidiane di esse”.

⁷⁶ Ivi, p. 729: “... come volete che i malfattori abbiano paura di un articolo del codice, se poi vedono che in pratica il carnefice non lo eseguisce mai?”.

⁷⁷ Ivi, p. 724. Cfr. S. Jay Gould, *Intelligenza e pregiudizio. Contro i fondamenti scientifici del razzismo*, Milano 2005, p. 142.

⁷⁸ Ivi, p. 730: “... nel ducato di Ferrara dal 970 al 1869 ... ho rilevato che, tralasciando il nostro secolo, in 800 anni nella sola Ferrara si sono giustiziati 5627 individui; vale a dire 700 in media per secolo. E a Roma ... dal 1500 al 1770 furono giustiziate 5280 persone, cioè 1955 ogni secolo, nella sola città di Roma! (...) Ora, se si fanno le debite proporzioni della estensione e popolazione del ducato di Ferrara e della città di Roma con tutta Italia, noi arriviamo ad una cifra enorme di suppliziati

annesso un risultato decisamente positivo, cioè quello di “un risanamento parziale della società, liberata da tanti esseri pericolosi, che altrimenti avrebbero moltiplicata, assai più, la loro razza criminale”⁷⁹. Ma non basta: Ferri azzarda anche la cifra di esecuzioni capitali che in Italia dovrebbero essere eseguite (seriamente...) per potersi attendere un benefico effetto di “selezione artificiale”: almeno 1500 l’anno!⁸⁰

Certo, non sfugge il valore argomentativo di questa provocatoria affermazione, esibita per dimostrare l’impossibilità pratica di ricorrere a tale pena in tempi “normali” come quelli di fine Ottocento, in cui è senz’altro più ragionevole adattarsi a succedanei come l’ergastolo e la deportazione⁸¹. Lombroso stesso, sentitosi punzecchiato, contesterà la “beccheria” a cui si voleva polemicamente ridurre la pena capitale⁸². Insomma, si ha l’impressione che Ferri, dopo l’entrata in vigore del codice Zanardelli, voglia dissociare la Scuola positiva dalle posizioni di retroguardia in tema di pena capitale, ritenute ormai inutili e persino controproducenti per l’affermazione della sociologia criminale.

Esiste qualche buon motivo, in definitiva, per ritenere che Ferri non possa essere schierato tra gli abolizionisti *tout court*, come invece fa Alfredo Rocco, pur retrospettivamente e con i distinguo del caso:

Ma la necessità della pena di morte non si desume soltanto dalla sua innegabile efficacia, ma anche dal fatto che la coscienza pubblica in un determinato momento storico la reclama come necessaria. Quando ciò avviene, solo la pena suprema è capace di soddisfare il sentimento pubblico e di evitare le reazioni extra legali contro il delitto. Tale è appunto il caso dell’attuale momento storico, come dimostra l’esperienza dell’ultimo anno, esperienza così conclusiva, che essa ha convinto perfino, sia pure parzialmente e per motivi contingenti, decisi e antichi avversari della pena di morte, come Enrico Ferri⁸³.

Il passo di Rocco è tratto dalla sua relazione al disegno di legge a *Provvedimenti per la difesa dello Stato* del 5 novembre 1926 (quel medesimo testo normativo illustrato in Senato proprio da Raffaele Garofalo...⁸⁴), con i quali viene reintrodotta, tra l’altro, la pena capitale⁸⁵.

In quello stesso 1926, nelle pagine de *La Scuola positiva*, Enrico Ferri conferma sì la sua contrarietà alla massima sanzione per i reati comuni⁸⁶, ma si dichiara favorevole al

nei secoli scorsi, che io credo non inferiore ai 400 ogni anno”.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Ivi, p. 727: “O si vuole dalla pena di morte ricavare una qualche utilità, per esempio l’unica efficacia di essa qual è la selezione artificiale, allora bisogna applicarla sul serio ed avere il coraggio di uccidere, in Italia, ogni anno più di 1500 individui”.

⁸¹ Ivi, pp. 731-751.

⁸² Lombroso, *L’uomo delinquente*, cit., p. 1836: “Né si dica col mio carissimo Ferri che, per esser pratica la pena di morte dovrebbe essere una vera beccheria, che naturalmente ripugna allo spirito moderno...”.

⁸³ A. Rocco, *La formazione dello Stato fascista. Scritti e discorsi...*, 1925-1934, Milano 1938, III, p. 853.

⁸⁴ Colao, *Il delitto politico tra Otto e Novecento. Da “delitto fittizio” a “nemico dello Stato”*, Milano 1986, pp. 343-344; G. Tessitore, *Fascismo e pena di morte*, cit., pp. 137-138.

⁸⁵ G. Tessitore, *Fascismo e pena di morte*, cit., pp. 93 ss. Si veda anche M. Stronati, *La grazia e la giustizia durante il fascismo*, in L. Lacchè, (cur.), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista*, Roma 2015, pp. 134-136.

⁸⁶ E. Ferri, *La prevenzione della criminalità*, in “Scuola positiva”, n.s., 6.1 (1926), pp. 111-112.

suo ripristino per i reati “straordinari” di matrice politica:

Richiesto di esprimere pubblicamente il mio pensiero su tale questione, invece di adagiarmi in un comodo, ma poco leale silenzio, espressi apertamente il mio consenso per il ristabilimento della pena capitale contro gli attentati omicidi al Re e al Capo del Governo, come soddisfazione data alle apprensioni di un eccezionale momento storico⁸⁷.

Ferri chiarisce quindi il suo pensiero ribadendo per un verso come avesse sempre ritenuto che la pena di morte, “scritta dalla natura in ogni angolo dell’universo e in ogni momento della vita mondiale”, non fosse di per sé antiggiuridica, e anzi come la primaria esigenza della legittima difesa ne fosse il fondamento condiviso non solo dalla dottrina di Romagnosi e Carrara, ma anche da quella di Beccaria, che ne ammetteva il ricorso in vista della suprema difesa dell’organismo politico⁸⁸; per l’altro non rinunciando ad esprimere la sua sfiducia, suffragata da dati statistici inequivocabili⁸⁹, circa la reale idoneità della pena capitale a fungere da fattore deterrente⁹⁰. Il suo consenso, si spiega, è dettato dalla condivisione delle ragioni contingenti che stanno alla base della scelta del regime: la necessità, per un governo “che ha per caratteristica la riaffermazione dell’autorità e della forza dello Stato”, non soltanto di “rispondere alle apprensioni di un momento storico”, ma soprattutto di “dare un’espressione di questa forza sovrana”, cioè di ricorrere all’ “affermazione solenne e dinamica della forza di Stato, che vuole difendere la esistenza propria e quella del popolo, che lavora al miglioramento dei proprii destini”⁹¹.

Conclusione tetra di una parabola scientifica (e politica) di grande risonanza: Ferri e Garofalo, dopo le divisioni registrate nel 1895 nelle *Discordie positiviste socialiste*⁹² e ne *La superstizione socialista*⁹³, giungono al traguardo dell’adesione al fascismo nuovamente riuniti, pur con i distinguo di cui si è detto, nella condivisione del ripristino della pena capitale.

⁸⁷ E. Ferri, *Pena di morte e difesa dello Stato*, ivi, p. 390. Cfr. Mereu, *La morte come pena*, cit., p. 182; F. Colao, «Un fatale andare», cit., p. 150. Sulla convergenza di Ferri all’ideologia fascista della “difesa dello Stato”, si veda F. Colao, *Il delitto politico*, cit., pp. 345-351 (in particolare sulla necessità della pena di morte per i delitti politici più gravi sostenuta da Ferri, ivi, pp. 349-350) e G. Tessitore, *Fascismo e pena di morte*, cit., pp. 43-44. Sulla convergenza di Ferri medesimo, e con lui della residuale Scuola positiva, al diritto penale fascista ben presto incarnato nel codice penale del 1930, E. Dezza, *Le reazioni del positivismo penale al codice Rocco*, in S. Vinciguerra, (cur.), *Il codice penale per il Regno d’Italia. Codice Rocco*, rist. an., Padova 2010, pp. XXXIX ss., e F. Colao, «Un fatale andare», cit., pp. 129 ss.

⁸⁸ E. Ferri, *Pena di morte e difesa dello Stato*, cit., p. 392.

⁸⁹ Ivi, pp. 391-391.

⁹⁰ Ivi, p. 393.

⁹¹ Ivi, p. 394.

⁹² E. Ferri, *Discordie positiviste sul socialismo*, Palermo 1895.

⁹³ R. Garofalo, *La superstizione socialista*, Torino 1895.